Più efficienza nella lotta alle contraffazioni

Berna, 15.01.2020 - Che si tratti di orologi o borsette, con la nuova procedura proposta s'intende agevolare la distruzione da parte dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) di piccole spedizioni contenenti contraffazioni. La nuova procedura riduce l'onere amministrativo e, al contempo, aumenta il margine di manovra in materia di controlli. Controlli più che mai necessari se si considera che tra il 2014 e il 2018 il numero di piccole spedizioni giunte in Svizzera dall'Asia è aumentato di ben sei volte e che le aziende svizzere risultano essere particolarmente esposte al fenomeno delle contraffazioni. La consultazione concernente l'introduzione di tale procedura semplificata è stata avviata dal Consiglio federale il 15 gennaio 2020 e terminerà il 30 aprile 2020.

In tutto il mondo la contraffazione di marchi e altre violazioni di diritti della proprietà intellettuale sono in continua crescita e causano danni notevoli: dalle perdite in termini di utili per i produttori degli articoli originali e di imposte e contributi sociali per lo Stato, ai rischi per la salute dei consumatori. L'economia svizzera è particolarmente colpita dal fenomeno: nella classifica delle aziende più colpite a livello mondiale, la Svizzera si situa al quarto posto.

Negli ultimi anni i prodotti pirata sono sempre più spesso venduti online: all'acquirente basta un click per ricevere la merce comodamente a casa. Le contraffazioni sono perlopiù inviate per posta o corriere con piccole spedizioni. Solo in Svizzera, tra il 2014 e il 2018, il numero di piccole spedizioni provenienti dall'Asia è aumentato di quasi sei volte. In molti casi, i prodotti spediti sono risultati contraffatti.

Ciò pone l'AFD, in prima linea nella lotta all'importazione di contraffazioni in Svizzera, di fronte a una sfida importante: i titolari di marchi e altri diritti della proprietà intellettuale possono chiedere all'AFD di trattenere la merce sospetta in dogana e di procedere alla sua distruzione se l'acquirente non vi si oppone espressamente, ma la procedura è molto onerosa, sia per l'AFD sia per i titolari dei marchi.

Ridurre l'onere amministrativo per aumentare i controlli

Attualmente, il 90 per cento dei casi di spedizioni sospette trattenute in dogana sono casi bagatellari che riguardano piccole spedizioni contenenti tre oggetti al massimo. Ciononostante, l'espletamento delle procedure connesse comporta un onere amministrativo sproporzionato: l'AFD deve informare sia il titolare del marchio sia l'acquirente e prestare attenzione ai termini. I titolari dei marchi, dal canto loro, pur non sapendo ancora se l'acquirente si opporrà alla distruzione della merce, devono prepararsi, nell'eventualità che lo faccia, a una possibile procedura giudiziaria e chiedere quindi all'AFD la consegna di campioni e raffigurazioni o di poter

ispezionare la merce. Nella maggior parte dei casi tutte queste misure non sono tuttavia necessarie: in genere, infatti, l'acquirente riconosce di aver acquistato una contraffazione e non si oppone alla distruzione.

Snellire e semplificare la procedura consente di ridurre notevolmente l'onere legato alla risoluzione dei casi bagatellari: il titolare del marchio deve essere informato del trattenimento della merce solo se l'acquirente si oppone alla sua distruzione. Questo permette di risolvere la maggior parte dei casi senza che l'AFD e i titolari dei marchi debbano adottare altri provvedimenti. Resta tuttavia invariato il diritto illimitato dell'acquirente della merce sospetta di opporsi alla sua distruzione. Attualmente, questo succede solo nel cinque per cento dei casi. La nuova procedura semplificata consente all'AFD di investire maggiori risorse nell'attività di controllo e di trattenere così un numero maggiore di contraffazioni.

Indirizzo cui rivolgere domande

Jürg Herren, Istituto Federale della Proprietà Intellettuale, T +41 31 377 72 16

Pubblicato da

Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html

Dipartimento federale di giustizia e polizia
http://www.ejpd.admin.ch

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
http://www.ige.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Berna, 15 gennaio 2020

Legge federale che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni nel diritto della proprietà intellettuale

Rapporto esplicativo per l'apertura della procedura di consultazione

Compendio

Situazione iniziale

Il numero di violazioni di diritti della proprietà intellettuale continua a crescere in tutto il mondo, causando danni notevoli. La crescita esponenziale del commercio online ha inasprito ulteriormente il problema: le contraffazioni sono sempre più spesso acquistate su Internet per poi giungere a destinazione in piccole spedizioni. Anche in Svizzera la situazione mette in difficoltà le autorità doganali. La procedura in vigore per trattenere e distruggere la merce che si sospetta violi diritti della proprietà intellettuale è molto complessa e spesso non risponde alle esigenze delle Parti interessate. Il problema principale sta nel fatto che i titolari dei diritti devono adottare misure in vista di una procedura giudiziaria ancor prima di sapere se il destinatario della merce si opporrà alla distruzione e chiedere quindi all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) di ottenere campioni o raffigurazioni della merce o di poterla ispezionare. Ciò comporta un onere amministrativo notevole, considerato anche che, nella stragrande maggioranza dei casi, chi ha ordinato la merce non si oppone alla distruzione. Inoltre, la una procedura così concepita blocca importanti risorse dell'AFD che potrebbero essere invece destinate l'attività di controllo. Inoltre, la una procedura così concepita blocca importanti risorse dell'AFD che potrebbero essere invece destinate all'attività di controllo.

Contenuto del disegno

Il disegno introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni che si sospetta violino diritti della proprietà intellettuale. Le piccole spedizioni, che contengono tre oggetti al massimo, rappresentano oggi oltre il 90 per cento delle merci trattenute dall'AFD. La modifica prevede che l'AFD contatti il richiedente soltanto se è chiaro che l'acquirente della merce si oppone alla distruzione, il che succede in meno del 5 per cento dei casi. Qualora l'acquirente non si opponga espressamente alla distruzione o non si esprima in merito entro il termine fissato, l'autorità competente procede alla distruzione senza procedere a comunicazioni ulteriori. Il richiedente è informato sulla quantità e sul tipo di merce distrutta solo in un secondo tempo con una comunicazione riassuntiva. Questo modo di procedere riduce sensibilmente l'onere amministrativo dell'autorità competente. Lo stesso vale per i richiedenti che optano per la procedura semplificata, che sono infatti chiamati ad adottare misure solo nei pochi casi in cui l'acquirente si oppone alla distruzione. L'acquirente continuerà invece ad avere la possibilità di opporsi alla distruzione e di esigere un esame giudiziario.

Indice

Compendio **2**

1 Situazione iniziale **4**

1.1 Necessità di agire e obiettivi 4

1.2 Rapporto con la revisione del diritto doganale e con il programma di digitalizzazione e trasformazione DaziT 7

1.3 Stralcio di interventi parlamentari 8

2 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo **8**

3 Punti essenziali del disegno **8**

4 Commento ai singoli articoli **10**

4.1 In generale 10

4.2 Legge sul diritto d'autore, titolo quinto, capitolo 4 11

4.3 Legge sulle topografie, sezione 5: Protezione giuridica 14

4.4 Legge sulla protezione dei marchi, titolo terzo, capitolo 3 15

4.5 Legge sul design, capitolo 3, sezione 5 15

4.6 Legge sui brevetti 16

4.7 Legge sulla protezione degli stemmi, titolo quinto 16

5 Ripercussioni **17**

6 Aspetti giuridici **17**

6.1 Costituzionalità 17

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 17

6.3 Delega di competenze legislative 18

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Alcuni studi commissionati dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dall'Unione europea (UE) evidenziano che le violazioni di diritti della proprietà intellettuale (in particolare marchi e indicazioni di provenienza, brevetti, design e diritti d'autore) causano danni considerevoli. Si parla di calo degli utili per i produttori della merce originale, perdite in termini di imposte e contributi sociali e rischi della salute per i consumatori. Secondo stime dell'OCSE e dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nel 2019 il commercio di prodotti contraffatti ha generato un fatturato totale di 509 miliardi di dollari USA, pari al 3,3 per cento del commercio mondiale. Il 6,8 per cento dei prodotti importati nell'UE violano i diritti della proprietà intellettuale, per un valore complessivo di 121 miliardi di euro. Nella classifica dei Paesi più colpiti la Svizzera si situa al quarto posto[1].

Nella lotta alla contraffazione e alla pirateria le autorità doganali svolgono un ruolo determinante. Il transito in dogana è spesso l'unica occasione per verificare il contenuto di una spedizione e trattenerla qualora vi sia il sospetto di una violazione. Negli ultimi anni il carico di lavoro delle autorità doganali è tuttavia cresciuto notevolmente. In seguito al boom del commercio online e al conseguente aumento di piccole spedizioni trasportate dai servizi postali o dai corrieri, in particolare, l'AFD riesce a controllare solo una piccola parte della merce in transito.

Per motivi evidenti la Svizzera non è un Paese nel quale sono prodotte grandi quantità di contraffazioni (imitazioni che violano diritti della proprietà intellettuale). I costi di produzione sarebbero così alti da annullare il vantaggio concorrenziale dato dal prezzo ridotto rispetto all'originale. Tuttavia, anche in Svizzera si acquista merce contraffatta. Secondo la statistica dell'AFD, nel 2018, nel traffico delle merci commerciabili, sono state trattenute 1686 spedizioni sospette, incluse quelle postali e di corriere. Nel traffico turistico, gli accertamenti sono stati 2535. Le contraffazioni giungono in Svizzera principalmente dall'estero, il che non fa che mettere ancora una volta in luce l'importanza delle autorità doganali. Un'altra particolarità è che nella stragrande maggioranza dei casi le contraffazioni giungono in Svizzera in piccole spedizioni che contengono al massimo tre oggetti (secondo indicazioni dell'AFD, nel 90 % dei casi la merce trattenuta è trasportata in piccole spedizioni). In Svizzera non ci sono i mercatini o i venditori ambulanti di merce contraffatta che si trovano in altri Paesi. Le contraffazioni sono perlopiù importate in piccole quantità all'interno del bagaglio dei viaggiatori o negli invii postali o di corriere. Il problema è peggiorato drasticamente con l'esplosione del commercio online: su Internet è facile acquistare una contraffazione, con conoscenza di causa o per ignoranza dei fatti, e farsela inviare a domicilio per posta o con un corriere.

[1] Cfr. studio OCSE ed EUIPO: Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods (2019), in particolare pag. 33 (disponibile sul sito web dell'EUIPO, https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/observatory-publications).

Per consentire all'AFD di trattenere le contraffazioni in dogana, la legislazione svizzera prevede la possibilità di un suo intervento diretto. Con un'apposita domanda, i titolari di diritti possono chiedere all'AFD di trattenere la merce che si sospetta violi i diritti della proprietà intellettuale. In questi casi l'AFD informa del trattenimento il richiedente (quindi il titolare dei diritti) così come il dichiarante, detentore o proprietario della merce. Il richiedente può chiedere la distruzione della merce se accerta che si tratta di contraffazioni che violano i suoi diritti. Dal canto suo, il dichiarante, detentore o proprietario può opporsi alla distruzione. Se acconsente alla distruzione o se non si esprime in merito, l'AFD distrugge la merce conservandone tuttavia un campione come prova per un'eventuale azione per risarcimento dei danni. Se invece il dichiarante, detentore o proprietario si oppone alla distruzione, il richiedente ha 10 giorni feriali, in casi motivati 20, per rivolgersi a un tribunale e chiedere l'adozione di provvedimenti cautelari, in modo che sia possibile appurare la violazione dei diritti in un'eventuale procedura civile. Se questo non avviene, l'AFD procede allo svincolo della merce.

Si tratta di una procedura onerosa che comporta un importante onere amministrativo per l'AFD[2], spesso senza soddisfare le esigenze delle Parti interessate. Il problema più grande è posto dal fatto che i termini per la presa di posizione da parte del dichiarante, detentore o proprietario e per l'ottenimento di provvedimenti cautelari da parte del richiedente iniziano a decorrere nello stesso momento e hanno la stessa durata: il dichiarante, detentore o proprietario ha a disposizione 10 giorni feriali (in casi motivati 20) a partire dalla comunicazione del trattenimento della merce per opporsi alla sua distruzione; il richiedente dispone dello stesso numero di giorni a partire dalla comunicazione per rivolgersi a un tribunale per chiedere, e ottenere, l'adozione di provvedimenti cautelari, quindi di una decisione. Concretamente ciò significa che i richiedenti devono adoperarsi fin da subito se auspicano che si giunga tempestivamente a una decisione in materia di provvedimenti nel caso in cui il dichiarante, detentore o proprietario si opponga alla distruzione della merce. Se attendessero di conoscere la posizione del dichiarante, detentore o proprietario per adottare tali misure, il tempo non sarebbe infatti sufficiente. Per l'AFD, dal canto suo, informare le Parti e contemporaneamente monitorare l'osservanza dei termini è già di per sé oneroso. A questo si aggiunge che i richiedenti si rivolgono regolarmente all'AFD per ricevere raffigurazioni o campioni della merce al fine di valutare se si tratti di contraffazioni e se sia il caso di avviare una procedura. Nella maggioranza dei casi, tuttavia, questo non si rivela necessario, dal momento che il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone alla distruzione. In oltre il 90 per cento dei casi la merce trattenuta è infatti trasportata in piccole spedizioni con tre oggetti al massimo e l'acquirente, consapevole di aver comperato una contraffazione, vuole semplicemente «risolvere la questione il più in fretta possibile» e non ha alcun interesse ad opporsi alla distruzione. Solo nel 5

[2] Cfr. rapporto del Consiglio federale del 13 settembre 2019 in adempimento del postulato 17.3361, Commissione delle finanze CN: «Esecuzione di disposti di natura non doganale da parte dell'Amministrazione federale delle dogane. Gestione e definizione delle priorità».

per cento dei casi il dichiarante, detentore o proprietario si oppone alla distruzione della merce.

L'onere generato dalla procedura in vigore comporta una riduzione del numero di invii controllati e, di conseguenza, un aumento delle importazioni di merce contraffatta in Svizzera. Dopo un'ottimizzazione dei processi avvenuta sulla scia del Programma di stabilizzazione 2017–2019, l'AFD ha ridotto gli effettivi, tra gli altri, nell'ambito del diritto di proprietà intellettuale, a fronte di un numero di piccole spedizioni provenienti dall'Asia che è quasi sestuplicato tra il 2014 e il 2018. Dal 1° gennaio 2017, il numero di accertamenti, in particolare nel traffico delle merci commerciabili incluse le spedizioni postali e di corriere, è diminuito considerevolmente (2015: 3621 accertamenti, 2016: 3125 accertamenti, 2017: 1633 accertamenti, 2018: 1686 accertamenti). Anche se il numero di accertamenti ha subito variazioni anche in passato, la riduzione degli effettivi dell'AFD ha comportato, alla luce dell'onere legato ai processi, una riduzione delle contraffazioni bloccate in dogana. La semplificazione della procedura per le piccole spedizioni potrebbe agevolare il lavoro dell'AFD e liberare delle risorse per gli accertamenti, con un impatto positivo sul numero di contraffazioni individuate. D'altronde, il programma DaziT del Consiglio federale non mira ad altro, in termini di organizzazione, se non a che le risorse che si liberano in tutte le unità amministrative in risposta a un'accresciuta efficienza siano impiegate, tra le altre cose, per un'ottimizzazione mirata in termini di attuazione. Come emerge dallo studio già citato dell'OCSE e dell'EUIPO, negli ultimi anni il commercio delle contraffazioni è cresciuto in modo significativo (2013: 2,5 % del commercio mondiale per un valore complessivo di 461 mia. di dollari USA; 2016: 3,3 % del commercio mondiale per un valore complessivo di 509 mia. di dollari USA). OCSE ed EUIPO ritengono queste cifre allarmanti.

Nel regolamento (UE) n. 608/2013[3], l'UE ha, per le stesse ragioni, introdotto una procedura semplificata per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni. Essenzialmente la novità consiste nel fatto che inizialmente è informato del trattenimento e dell'imminente distruzione solo il dichiarante, detentore o proprietario della merce. Solo nel caso in cui questi si opponga alla distruzione viene informato anche il richiedente, che avrà, a partire da questo momento, 10 giorni feriali di tempo (20 in casi motivati) per ottenere provvedimenti cautelari. Rispetto a quella in vigore in Svizzera, questa procedura comporta diversi vantaggi: il richiedente è chiamato ad agire solo se il dichiarante, detentore o proprietario della merce si oppone alla sua distruzione, il che avviene in meno del 5 per cento dei casi. Per i richiedenti ciò comporta una riduzione dei costi, che, all'occorrenza, si cerca di addossare al dichiarante, detentore o proprietario. I dichiaranti, detentori o proprietari dispongono invece di una soluzione che permette loro di risolvere la questione in modo semplice nel

[3] Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio.

caso in cui abbiano effettivamente cercato di importare una contraffazione. Non corrono inoltre il rischio di essere, in un secondo tempo, chiamati a rispondere dei danni causati al richiedente. Sono tuttavia completamente liberi di opporsi alla distruzione e di esigere dal richiedente di risolvere la questione adendo le vie legali. Per le autorità doganali la procedura comporta infine una riduzione dell'onere amministrativo: dal momento che nella maggior parte dei casi il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone alla distruzione, non è necessario né informare il richiedente né inviare raffigurazioni o campioni da ispezionare. Ciò consente il disbrigo rapido e semplice dei casi, come questi, bagatellari, con vantaggi evidenti per tutti gli attori coinvolti.

Con l'introduzione di una procedura semplificata per la distruzione delle piccole spedizioni, il presente disegno si propone quindi di velocizzare la risoluzione dei casi bagatellari e ridurre così l'onere a carico dell'AFD, liberando al contempo importanti risorse per gli accertamenti necessari per bloccare in dogana il maggior numero possibile di contraffazioni.

1.2 Rapporto con la revisione del diritto doganale e con il programma di digitalizzazione e trasformazione DaziT

Nel quadro del programma di digitalizzazione e trasformazione DaziT, l'AFD intende armonizzare e semplificare i suoi processi per diventare più efficiente e accrescere la sicurezza all'interno dei confini nazionali[4]. Il diritto doganale sarà oggetto di una revisione totale e la legge sulle dogane del 18 marzo 2005 sarà sostituita dalla legge federale sulle dogane e sulla sicurezza dei confini. La revisione del diritto doganale è dunque in linea con il presente disegno: si tratta di semplificare le procedure con lo scopo di ridurre l'onere amministrativo. L'AFD intende introdurre una procedura semplificata per la distruzione delle piccole spedizioni. Ciò è necessario per gestire l'importante volume di merce, al giorno d'oggi spesso illegale, acquistata online e importata in piccole spedizioni. Il presente disegno tiene conto sia delle esigenze dell'AFD sia delle disposizioni in materia di piccole spedizioni previste nel diritto doganale. Nel diritto della proprietà intellettuale è tuttavia necessario introdurre disposizioni specifiche: contrariamente a quanto avviene negli altri ambiti, nei casi di sospetta violazione di un diritto della proprietà intellettuale in genere sono coinvolte due parti (da un lato, il proprietario o detentore reale della merce; dall'altro, il titolare del diritto d'autore). È quindi necessario tenere conto degli interessi di entrambe le parti. Le merci sospettate di violare il diritto della proprietà intellettuale possono essere distrutte senza una relativa decisione del tribunale competente unicamente se il proprietario o detentore reale non si oppone. Quest'ultimo deve quindi sempre avere la possibilità di chiedere un esame giudiziario. In aggiunta, diversamente da quanto avviene negli altri ambiti, nel diritto della proprietà intellettuale l'intervento dell'AFD è soggetto al pagamento di un emolumento. Il richiedente è chiamato a farsi carico dell'onere amministrativo sostenuto dalle autorità doganali e a pagare un emolumento per il disbrigo

[4] https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/temi/progetti/dazit.html.

della domanda di intervento e per eventuali richieste specifiche come il prelievo di campioni. Dopotutto, questo è quanto attualmente previsto dalle diverse leggi in materia di diritto della proprietà intellettuale (legge sulla protezione dei marchi, legge sul design, legge sui brevetti e legge sul diritto d'autore). Il contesto particolare giustifica l'esigenza di ancorare la procedura semplificata per le piccole spedizioni nel diritto della proprietà intellettuale e non nel diritto doganale.

1.3 Stralcio di interventi parlamentari

La mozione Bühler (18.335), ancora pendente, chiede al Consiglio federale di inasprire le disposizioni di controllo e procedurali nonché di adottare le misure necessarie per una loro adeguata attuazione al fine di rispondere alle sfide di natura doganale e non doganale poste dalla continua crescita del commercio per corrispondenza online. La mozione è stata depositata il 16 marzo 2018. Nel suo parare del 16 maggio 2018, il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione e, grazie a misure a breve termine, prevede un aumento in termini di efficacia, in particolare per quanto riguarda il trattamento semplificato di piccole spedizioni e la confisca di medicamenti pericolosi per la salute. Nel quadro di DaziT, il programma di trasformazione a lungo termine che mira alla digitalizzazione completa delle formalità doganali, tutti i processi di natura doganale e non doganale saranno inoltre semplificati e standardizzati il più possibile. Il Consiglio nazionale ha accolto la mozione il 15 giugno 2018, mentre il Consiglio degli Stati non si è ancora occupato della questione.

2 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

Nel regolamento (UE) n. 608/2013 del 12 giugno 2013[5], entrato in vigore il 1°gennaio 2014, l'UE ha introdotto una procedura semplificata per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni sospettate di violare taluni diritti della proprietà intellettuale. Come illustrato al numero 1.1, l'obiettivo è quello di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi aumentati vertiginosamente a seguito della forte crescita del commercio online. Secondo stime dell'UE, la procedura ha dato i frutti sperati comportando un aumento degli accertamenti[6].

3 Punti essenziali del disegno

Il disegno prevede un atto mantello che modifichi le disposizioni relative all'intervento dell'AFD nelle leggi inerenti al diritto della proprietà intellettuale, in modo che per la distruzione delle piccole spedizioni sia applicabile una procedura semplificata. La modifica interessa la legge sulla

[5] Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio.

[6] Factsheet della Commissione europea (https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5921_en.htm).

protezione dei marchi (RS 232.11), la legge sul design (RS 232.12), la legge sui brevetti (RS 232.14) e la legge sul diritto d'autore (RS 231.1). La legge sulla protezione degli stemmi (RS 232.21) e la legge sulle topografie (RS 231.2) non contengono disposizioni specifiche sull'intervento dell'AFD, ma rimandano alle relative disposizioni della legge sulla protezione dei marchi e della legge sul diritto d'autore (art. 32 della legge sulla protezione degli stemmi e art. 12 della legge sulle topografie).

Dopo l'introduzione della procedura semplificata per le piccole spedizioni i richiedenti avranno due opzioni per quel che riguarda le merci trattenute trasportate in piccole spedizioni: chiederne la distruzione secondo la procedura applicata finora oppure, contestualmente alla domanda di intervento, chiedere che, se la merce trattenuta è trasportata in piccole spedizioni, sia distrutta secondo la procedura semplificata. Entrambe le opzioni comportano vantaggi e svantaggi: nel quadro della procedura in vigore, il richiedente dispone di maggiore margine di intervento e di più informazioni sulla merce trattenuta, mentre nell'ambito della procedura semplificata le informazioni non sono così dettagliate, ma ci sono vantaggi in termini di onere amministrativo e costi. Entrambe le procedure conferiscono al dichiarante, detentore o proprietario della merce il diritto illimitato di opporsi alla sua distruzione e di costringere il richiedente ad adire le vie legali. Se tuttavia il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone alla distruzione, la procedura semplificata riduce per lui il rischio di essere in un secondo tempo chiamato a rispondere dal richiedente dei danni legati al trattenimento e dalla distruzione. Il mantenimento di alcuni aspetti della procedura in vigore è giustificato anche dal fatto che le autorità doganali potranno così continuare a distruggere la merce che non corrisponde più a quelle che sono definite «piccole spedizioni» nei casi in cui il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone alla distruzione. In questi casi, infatti, il richiedente sarebbe altrimenti sempre chiamato a rivolgersi a un tribunale, con costi ingenti e inutili. Anche il regolamento (UE) n. 608/2013 prevede entrambe le procedure.

La procedura semplificata per le piccole spedizioni presuppone che il titolare dei diritti presenti una domanda specifica. Una volta presentata la domanda, la procedura si svolge come segue:

- se l'AFD ha motivi fondati di sospettare che merce destinata all'introduzione nel o all'asportazione dal territorio doganale violi il diritto della proprietà intellettuale, lo comunica al dichiarante, detentore o proprietario e trattiene la merce;
- l'AFD informa il dichiarante, detentore o proprietario del fatto che, a meno che non vi si opponga espressamente entro 10 giorni feriali dalla comunicazione, la merce in questione sarà distrutta;
- qualora il dichiarante, detentore o proprietario si opponga alla distruzione entro il termine indicato, l'AFD lo comunica al richiedente, che ha a disposizione 10 giorni feriali (20 in casi motivati) per ottenere provvedimenti cautelari;
- qualora il dichiarante, detentore o proprietario non si opponga espressamente alla distruzione entro il termine indicato, la merce è

distrutta a spese del richiedente. È esplicitamente esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, detentore o proprietario;

- il richiedente è periodicamente informato sulla quantità e sul tipo di merce distrutta in virtù della procedura semplificata.

Essenzialmente la nuova procedura si distingue da quella in vigore per gli aspetti seguenti:

- il richiedente è informato del trattenimento di merce da parte dell'AFD unicamente se il dichiarante, detentore o proprietario si è espressamente opposto alla sua distruzione;
- se il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone espressamente alla distruzione della merce, qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei suoi confronti (p. es. per i costi della distruzione) è esplicitamente esclusa;
- solo in un secondo tempo il richiedente riceve una comunicazione riassuntiva che lo informa sulla quantità e sul tipo di merce distrutta in virtù della procedura semplificata.

Il presente disegno non designa esplicitamente l'autorità che sarà incaricata della procedura amministrativa che seguirà al trattenimento della merce da parte dell'AFD. Nel quadro del programma di trasformazione DaziT, l'AFD adeguerà i processi nell'ambito dell'esecuzione dei cosiddetti atti non doganali (tra cui anche le leggi in materia di proprietà intellettuale). In questo contesto si sta valutando se l'esecuzione della procedura amministrativa possa essere interamente o in parte delegata all'autorità competente per l'atto non doganale in questione. Per gli interventi che riguardano la proprietà intellettuale si pensi in particolare all'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI). Qualora le competenze fossero riassegnate in questo senso, sarebbe necessario modificare le relative disposizioni negli atti interessati dal presente disegno. Sarebbe altresì necessario definire quali autorità riscuotono quali emolumenti.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 In generale

Nel testo tedesco degli atti modificati l'uso delle formulazioni è stato adeguato alle indicazioni in materia di pari trattamento linguistico fra uomo e donna. Ai fini dell'armonizzazione tra il diritto della proprietà intellettuale e quello doganale, in tutte le lingue si è proceduto a determinati adeguamenti terminologici. In tedesco, il termine «Werktage» è stato sostituito con «Arbeitstage», in virtù dell'uso del termine nell'Accordo TRIPS[7]. La modifica interessa la legge sul diritto d'autore, la legge sulla protezione dei marchi e la legge sui brevetti. Il termine «Arbeitstage» è invece già utilizzato nella versione in vigore della legge sul design. Le

[7] Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (RS 0.632.20, all. C).

altre modifiche di natura terminologica sono commentate nei commenti alle singole disposizioni.

4.2 Legge sul diritto d'autore, titolo quinto, capitolo 4

Capitolo 4: Intervento in caso di introduzione nel o asportazione dal territorio doganale

Il titolo del capitolo è modificato in funzione del diritto doganale e la nuova formulazione sostituisce il titolo attuale «Intervento dell'Amministrazione delle dogane». L'accento è così posto sull'azione che provoca l'intervento, ossia l'introduzione nel o l'asportazione dal territorio doganale. La modifica interessa l'insieme delle leggi in materia di proprietà intellettuale.

Art. 75 Denuncia di merci sospette

Il territorio doganale è definito all'articolo 3 della legge sulle dogane[8]; il termine «territorio doganale» sostituisce quindi «territorio doganale svizzero». Nel testo francese «leur sortie» è inoltre sostituito con «sortie de celui-ci».

Nel testo tedesco, il capoverso 2 subisce una modifica di natura puramente terminologica con la sostituzione del termine «Werktage» con «Arbeitstage», in linea con l'Accordo TRIPS.

Art. 76 Domanda d'intervento

Analogamente al capoverso 1 dell'articolo 75, la modifica del capoverso 1 è anche qui di natura puramente terminologica. Lo stesso vale per la sostituzione di «mainlevée» con «restitution» nel testo francese.

Il titolare dei diritti continuerà a dover presentare una domanda d'intervento per consentire all'autorità doganale di trattenere la merce sospettata di violare diritti della proprietà intellettuale. Il nuovo capoverso 1bis prevede che il titolare dei diritti possa allo stesso tempo chiedere che sia eseguita la procedura semplificata per la distruzione della merce oggetto di piccole spedizioni. Per quel che riguarda le piccole spedizioni, in futuro, il titolare dei diritti potrà quindi scegliere tra la procedura in vigore e quella semplificata in funzione delle proprie esigenze.

Per non ostacolare eventuali modifiche future imposte dall'evoluzione del contesto e dalle esperienze raccolte, la definizione di «piccole spedizioni» non è ancorata nella legge. L'UE definisce la «piccola spedizione» come una spedizione postale o una spedizione a mezzo di corriere espresso che comporta al massimo tre unità ovvero ha un peso lordo inferiore a 2 chilogrammi[9]. È tuttavia possibile che per la Svizzera siano scelti criteri diversi o che se ne aggiungano altri, come il valore stimato. Analogamente

[8] LD; RS 631.0
[9] Regolamento (UE) n. 608/2013, art. 2, par. 19.

a quanto previsto dal nuovo diritto doganale, il capoverso 1bis delega la definizione di «piccola spedizione» al Consiglio federale.

Per fini di armonizzazione, al capoverso 2 del testo tedesco il termine «Antragstellerin» è introdotto al fianco di «Antragsteller». Nei testi italiano e francese sono introdotte le espressioni «dont il dispose» e «di cui dispone» per coerenza con il testo tedesco e con la formulazione usata negli altri atti.

Art. 77 Trattenimento della merce

Nel testo italiano e francese la rubrica subisce una modifica di natura terminologica. Come negli articoli 75 e 76 della legge sul diritto d'autore, al capoverso 1 si rinuncia al termine «svizzero».

Se l'autorità doganale ha motivi fondati di sospettare che l'introduzione nel o l'asportazione dal territorio doganale di una determinata merce violi la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini e se è stata presentata una domanda d'intervento secondo l'articolo 76, in virtù della procedura in vigore l'autorità doganale lo comunica al richiedente (ossia al titolare di diritti d'autore o di diritti di protezione affini o al titolare di una licenza legittimato ad agire o a una società di gestione autorizzata) e al dichiarante, detentore o proprietario. È su questo punto che la procedura semplificata per le piccole spedizioni diverge significativamente da quella in vigore: se, contestualmente alla domanda secondo l'articolo 75, il richiedente chiede che sia eseguita la procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni, la procedura è retta dall'articolo 77*i*. Il richiedente non riceve in un primo tempo nessuna comunicazione.

Per coerenza con il nuovo articolo 77*i*, il termine per il trattenimento della merce fissato al capoverso 2 decorre a partire dalla ricezione da parte del titolare dei diritti della comunicazione e non a partire dal suo invio. Come all'articolo 75, al capoverso 2 del testo tedesco il termine «Arbeitstagen» sostituisce il termine «Werktagen».

Art. 77a Campioni

Nei testi italiano e francese il capoverso 1 è modificato per coerenza con la modifica apportata alla rubrica dell'articolo 77 della legge sul diritto d'autore.

Art. 77b Tutela dei segreti di fabbricazione e d'affari

Per fini di armonizzazione, al capoverso 1 del testo francese è inserita una virgola mancante.

Art. 77c Domanda di distruzione della merce

Per fini di armonizzazione, al capoverso 3 del testo francese è inserita una virgola mancante.

Art. 77d *Consenso*

Nel testo francese, il termine «approbation» è sostituito con «accord».

Art. 77f *Risarcimento*

Il capoverso 2 del testo francese è modificato per coerenza con la modifica apportata all'articolo 77*d*.

Art. 77h *Dichiarazione di responsabilità e risarcimento*

Per coerenza con la modifica apportata alla rubrica dell'articolo 77 della legge sul diritto d'autore, i testi italiano e francese subiscono una modifica di natura puramente terminologica.

Art. 77i *Procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni*

La nuova disposizione regola la procedura semplificata, che è attuata alle seguenti condizioni:

- è stata presentata una domanda d'intervento secondo l'articolo 76 capoversi 1 e 1bis;
- l'autorità doganale ha motivi fondati di sospettare che l'introduzione nel o l'asportazione dal territorio doganale di una determinata merce violi la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini;
- l'autorità doganale appura che si tratta di una piccola spedizione ai sensi della definizione fissata a livello di ordinanza.

Se le succitate condizioni sono soddisfatte, gli articoli 77–77*h* non sono applicati e la procedura è retta dall'articolo 77*i* (cfr. art. 77 cpv. 1 ultimo periodo). In virtù del capoverso 1, l'autorità doganale trattiene la merce e lo comunica al dichiarante, detentore o proprietario.

Il capoverso 2 prevede che, al momento della comunicazione in virtù del capoverso 1, l'autorità doganale informi il dichiarante, detentore o proprietario del fatto che la merce sarà distrutta se il dichiarante, detentore o proprietario non si opporrà espressamente alla sua distruzione entro 10 giorni feriali dalla ricezione della comunicazione.

Il capoverso 3 regola la procedura seguita se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione: in questo caso l'autorità doganale informa il richiedente. Il resto della procedura coincide con la procedura in vigore. Il termine di 10 giorni feriali (20 in casi motivati) entro i quali il richiedente può ottenere provvedimenti cautelari inizia quindi a decorrere dal momento in cui riceve la comunicazione (art. 77 cpv. 2 e 3). Il richiedente ha inoltre la possibilità di chiedere la consegna di campioni o di ispezionare la merce (art. 77*a*). In questo caso, il dichiarante, detentore o proprietario è informato della consegna dei campioni o dell'ispezione (art. 77*b* cpv. 1). Ha così la possibilità di chiedere di essere

presente durante l'ispezione (art. 77*b* cpv. 2) o di opporsi, con una domanda giustificata, alla consegna di campioni (art. 77*b* cpv. 3) per tutelare i propri segreti di fabbricazione o d'affari. Se vi è da temere un danno dovuto al trattenimento della merce, l'autorità doganale può subordinare il trattenimento a una dichiarazione di responsabilità da parte richiedente (art. 77*h* cpv. 1). In virtù dell'articolo 77*h* capoverso 2, se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti ordinati si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dal trattenimento della merce e dal prelievo dei campioni.

Il capoverso 4 disciplina la procedura nel caso in cui il dichiarante, detentore o proprietario acconsenta alla distruzione o non si esprima entro il termine di cui al capoverso 2. In questo caso l'autorità doganale distrugge la merce a spese del richiedente. È esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, detentore o proprietario. Si vuole così evitare che il titolare dei diritti accolli i costi della distruzione e di eventuali danni incorsi nel quadro della procedura semplificata all'acquirente della merce contraffatta.

Il capoverso 5 prevede che l'autorità doganale informi trimestralmente il richiedente in merito alla qualità e al tipo di merce distrutta nel quadro della procedura semplificata. Questo garantisce, da un lato, che i titolari dei diritti continuino a essere informati sulla quantità e sul tipo di merce trattenuta e distrutta dall'autorità doganale e, dall'altro, riduce l'onere a carico dell'autorità doganale, che non è più chiamata a trasmettere l'informazione in ogni singolo caso, ma informa i richiedenti periodicamente.

È importante sottolineare che la procedura semplificata per la distruzione delle piccole spedizioni non limita in alcun modo i diritti del dichiarante, detentore o proprietario, che continua ad avere le stesse possibilità entro termini invariati. La semplificazione auspicata con la nuova procedura non è quindi il risultato di una limitazione dei diritti del dichiarante, detentore o proprietario, ma è determinata dal fatto che il richiedente riceve ora una comunicazione sul trattenimento della merce unicamente se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione della stessa. Dal momento che ciò succede solo in un numero marginale di casi (meno del 5 %), l'onere amministrativo dell'autorità doganale, ma anche del richiedente, che, tuttavia, riceve informazioni meno regolari e dettagliate sulle contraffazioni trattenute, si riduce notevolmente.

4.3 Legge sulle topografie, sezione 5: Protezione giuridica

Art. 12 *Intervento in caso di introduzione nel o asportazione dal territorio doganale*

Come negli altri atti, l'espressione utilizzata nel testo in vigore «intervento dell'Amministrazione delle dogane» è sostituita con la terminologia della legislazione doganale. I rimandi alle disposizioni applicabili della legge sul diritto d'autore sono inoltre completati in modo da includere la dispo-

sizione sulla procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni. Come nella legge sul diritto d'autore, il termine «svizzero» è cancellato.

4.4 Legge sulla protezione dei marchi, titolo terzo, capitolo 3

Capitolo 3: Intervento in caso di introduzione nel o asportazione dal territorio doganale e art. 70–72i

La riformulazione del titolo del capitolo e degli articoli 70–72*i* sull'intervento in caso di introduzione nel o asportazione dal territorio doganale è in linea con le modifiche apportate agli articoli 75–77*i* della legge sul diritto d'autore. Si rimanda quindi ai commenti al numero 4.2.

Art. 70 Denuncia di merci sospette

Per fini di armonizzazione con gli altri atti, nel testo francese il capoverso 2 subisce una modifica di natura puramente terminologica con la sostituzione di «conformément» con «au sens de».

Art. 71 Domanda d'intervento

Per fini di armonizzazione con gli altri atti, nei testi italiano e francese il capoverso 3 è completato con «sulla domanda» e «sur la demande».

Art. 72 Trattenimento della merce

Il primo periodo del capoverso 1 del testo francese è modificato in funzione dei testi italiano e tedesco, così che il sospetto dell'AFD non riguardi l'introduzione nel o l'asportazione dal territorio doganale della merce, ma la merce illecitamente contrassegnata con un marchio o un'indicazione di provenienza («qu'une marque ou une indication de provenance a été illicitement apposée sur des produits destinés à être introduits»). Nel testo italiano il capoverso 3 è adeguato ai testi tedesco e francese con lo stralcio dell'espressione «l'Amministrazione delle dogane».

Art. 72a Campioni

Per fini di armonizzazione con gli altri atti, nel testo francese il capoverso 2 subisce una modifica di natura puramente terminologica.

4.5 Legge sul design, capitolo 3, sezione 5

Sezione 5: Intervento in caso di introduzione nel o asportazione dal territorio doganale e art. 46–49a

La riformulazione del titolo della sezione e degli articoli 46–49*a* sull'intervento in caso di introduzione nel o asportazione dal territorio doganale

è in linea con le modifiche apportate agli articoli 75–77*i* della legge sul diritto d'autore. Si rimanda quindi ai commenti al numero 4.2. Per quel che concerne le modifiche tese ad armonizzare gli atti o le correzioni grammaticali si rinvia ai commenti di cui agli articoli corrispondenti della legge sulla protezione dei marchi (n. 4.4).

Art. 46 Denuncia di merci sospette

Per fini di armonizzazione con gli altri atti, nel testo francese il capoverso 2 subisce una modifica di natura puramente terminologica con la sostituzione dell'espressione «l'Administration des douanes» con «elle» e del termine «en vertu de» con «au sens de».

Art. 47 Domanda d'intervento

Il nuovo capoverso 1bis definisce la persona che presenta la richiesta come «il richiedente»; nel capoverso 2 (e nelle disposizioni successive) del testo tedesco è ripresa unicamente la forma femminile generica «Antragstellerin». Lo stesso vale per il testo italiano.

4.6 Legge sui brevetti

Titolo primo, sezione 5

Art. 40e Disposizioni comuni agli articoli 36–40d

Nel testo tedesco, nel primo periodo del capoverso 1 il termine «Werktage» è sostituito con «Arbeitstage» come nella legge sul diritto d'autore e nella legge sulla protezione dei marchi.

Titolo terzo, capo 4: Intervento in caso di introduzione nel o asportazione dal territorio doganale e art. 86a–86l

La riformulazione del titolo della sezione e degli articoli 86*a*–86*l* sull'intervento in caso di introduzione nel o asportazione dal territorio doganale è in linea con le modifiche apportate agli articoli 75–77*i* della legge sul diritto d'autore. Si rimanda quindi ai commenti al numero 4.2. Per quel che concerne le modifiche tese ad armonizzare gli atti o le correzioni grammaticali si rinvia ai commenti di cui agli articoli corrispondenti della legge sulla protezione dei marchi (n. 4.4).

4.7 Legge sulla protezione degli stemmi, titolo quinto

Art. 32

Come negli altri atti, l'espressione utilizzata nel testo in vigore «intervento dell'Amministrazione delle dogane» è sostituita con la terminologia della legislazione doganale. I rimandi alle disposizioni applicabili della legge sulla protezione dei marchi sono inoltre completati in modo da includere la disposizione sulla procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni.

5 Ripercussioni

Per la **Confederazione** l'introduzione di una procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni comporta una riduzione dell'onere amministrativo per le autorità incaricate dell'attuazione dell'intervento nell'ambito del diritto della proprietà intellettuale. Attualmente questo ruolo è svolto dall'AFD. Qualora nel quadro della revisione del diritto doganale si decidesse di incaricare parzialmente o totalmente un'altra autorità dell'esecuzione delle procedure amministrative in questo ambito (p. es. l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale), anche l'AFD ne trarrebbe beneficio in termini di efficienza. Attualmente, oltre il 90 per cento delle spedizioni trattenute sono trasportate in piccole spedizioni con meno di tre oggetti. Un miglioramento concreto in termini di efficienza dipenderà dall'entità del ricorso alla procedura semplificata da parte dei richiedenti. Per la Confederazione la nuova procedura comporterà in ogni caso una riduzione dell'onere amministrativo, con la conseguente liberazione di risorse da investire nell'attività di controllo. Il presente disegno non avrà dunque ripercussioni sull'effettivo del personale.

Non ci saranno ripercussioni neppure per i **Cantoni** e i **Comuni**.

Quanto alle ripercussioni per l'economia, la semplificazione della procedura di distruzione proposta comporterà anzitutto benefici in termini di efficienza per l'AFD, che avrà a disposizione più risorse per svolgere l'attività di controllo. La prevista riduzione dell'onere amministrativo dell'AFD consentirà alle autorità doganali di controllare un numero maggiore di spedizioni e di trattenere la merce sospettata di violare diritti della proprietà intellettuale. Per i titolari di diritti della proprietà intellettuale sarà nuovamente più facile imporre i propri diritti. Dal momento che, nella maggioranza dei casi, il dichiarante, detentore o proprietario della merce non si oppone espressamente alla sua distruzione, i titolari di diritti non saranno infatti chiamati ad adottare misure specifiche, con una conseguente riduzione dell'onere. I titolari di diritti potranno tuttavia continuare a optare per la procedura in vigore.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il disegno si fonda sull'articolo 122 della Costituzione federale.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il disegno è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. In qualità di membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Svizzera è tenuta a prevedere misure di intervento doganale almeno nell'ambito del diritto dei marchi e del diritto d'autore (art. 51 segg. dell'Accordo TRIPS). L'obbligo dei membri dell'OMPI di prevedere misure di intervento doganale in virtù dell'Accordo TRIPS non si estende

tuttavia ai piccoli quantitativi di merci a carattere non commerciale contenute nel bagaglio personale dei viaggiatori o inviate in piccole spedizioni (art. 60 Accordo TRIPS).

6.3 Delega di competenze legislative

Il presente disegno di legge prevede di trasferire al Consiglio federale la competenza di definire cosa si intende per «piccole spedizioni». Una simile delega di competenze legislative è giustificata dal fatto che il contesto può cambiare rapidamente e che potrebbero rendersi necessarie modifiche sulla scorta delle esperienze fatte. Va ribadito che i diritti del dichiarante, detentore o proprietario rimangono invariati a prescindere dal fatto che una spedizione sia definita piccola oppure no.

Legge federale che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni nel diritto della proprietà intellettuale

Disegno

del [data]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del [data][1],

decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 9 ottobre 1992[2] sul diritto d'autore

Titolo prima dell'art. 75

Capitolo 4: Intervento in caso di introduzione nel o asportazione dal territorio doganale

Art. 75 cpv. 1 e 2 (concerne soltanto il testo tedesco)

[1] L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare i titolari di diritti d'autore o di diritti di protezione affini, nonché le società di gestione autorizzate, qualora vi sia il sospetto dell'imminente introduzione nel o asportazione dal territorio doganale di merci la cui messa in circolazione viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini.

---

1 FF **20XX** ...
2 RS **231.1**

Art. 76 cpv. 1, 1bis e 2

1 Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l'introduzione nel o l'asportazione dal territorio doganale di merci la cui messa in circolazione viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini, il titolare di diritti d'autore o di diritti di protezione affini, il titolare di una licenza legittimato ad agire o una società di gestione autorizzata può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo di tali merci.

1bis Il richiedente può al contempo chiedere che sia eseguita la procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni. Il Consiglio federale definisce cosa si intende per piccole spedizioni.

2 Il richiedente deve fornire tutte le informazioni utili di cui dispone e che sono necessarie all'Amministrazione delle dogane per decidere in merito alla sua domanda. Le rimette in particolare una descrizione esatta delle merci.

Art. 77 rubrica e cpv. 1, 2 e 3 (concerne soltanto il testo tedesco)

Trattenimento della merce

1 Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che l'introduzione nel o l'asportazione dal territorio doganale di una determinata merce violi la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, al detentore o al proprietario di tale merce. Se la domanda è presentata in conformità con l'articolo 76 capoversi 1 e 1bis, la procedura è retta dall'articolo 77*i*.

2 L'Amministrazione delle dogane trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione secondo il capoverso 1, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari.

Art. 77a cpv. 1

1 Durante il trattenimento della merce, l'Amministrazione delle dogane è abilitata, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce trattenuta.

Art. 77b cpv. 1 (concerne soltanto il testo francese)

Art. 77c cpv. 3 (concerne soltanto il testo francese)

Art. 77d (concerne soltanto il testo francese)

Art. 77f cpv. 2 (concerne soltanto il testo francese)

Art. 77h

[1] Se vi è da temere un danno dovuto al trattenimento della merce, l'Amministrazione delle dogane può subordinare il trattenimento della merce a una dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente. Al posto di tale dichiarazione, l'Amministrazione delle dogane può, in casi motivati, chiedere al richiedente un'adeguata garanzia.

[2] Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti presi si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dal trattenimento della merce e dal prelievo dei campioni.

Art. 77i Procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni

[1] Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 76 capoversi 1 e 1bis, ha motivi fondati di sospettare che l'introduzione nel o l'asportazione dal territorio doganale di una determinata merce violi la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini e se constata che si tratta di una piccola spedizione, l'Amministrazione delle dogane trattiene la merce.

[2] L'Amministrazione delle dogane informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce dei suoi sospetti e del trattenimento, comunicandogli che la merce sarà distrutta se non si opporrà espressamente alla distruzione entro dieci giorni feriali dalla ricezione della comunicazione secondo il capoverso 1.

[3] Se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione entro il termine di cui al capoverso 2, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente. Il seguito della procedura è retto per analogia dagli articoli 77 capoversi 2 e 3, 77*a*, 77*b* e 77*h*.

[4] Se il dichiarante, detentore o proprietario acconsente alla distruzione o se non si esprime entro il termine di cui al capoverso 2, l'Amministrazione delle dogane distrugge la merce a spese del richiedente. È esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, detentore o proprietario.

[5] L'Amministrazione delle dogane informa il richiedente trimestralmente sulla quantità e sulla natura della merce distrutta in virtù del capoverso 4.

2. Legge federale del 9 ottobre 1992[3] sulle topografie

Art. 12 Intervento in caso di introduzione nel o asportazione dal territorio doganale

All'intervento in caso di introduzione nel o asportazione dal territorio doganale si applicano per analogia gli articoli 75–77*i* della legge del 9 ottobre 1992[4] sul diritto d'autore.

3. Legge federale del 28 agosto 1992[5] sulla protezione dei marchi

Titolo prima dell'art. 70

Capitolo 3: Intervento in caso di introduzione nel o asportazione dal territorio doganale

Art. 70 cpv. 1 e 2 (concerne soltanto i testi tedesco e francese)

[1] L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare il titolare di un marchio, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza o una parte legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56 qualora vi sia il sospetto dell'imminente introduzione nel o asportazione dal territorio doganale di merci munite illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza.

Art. 71 cpv. 1, 1bis, 2 (concerne soltanto il testo francese) e 3

[1] Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l'introduzione nel o l'asportazione dal territorio doganale di merci munite illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, il titolare di un marchio, il titolare di una licenza legittimato ad agire, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza o una parte legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56 può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo di tali merci.

[1bis] Il richiedente può al contempo chiedere che sia eseguita la procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni. Il Consiglio federale definisce cosa si intende per piccole spedizioni.

---

3 RS **231.2**
4 RS **231.1**
5 RS **232.1**

[3] L'Amministrazione delle dogane decide definitivamente sulla domanda. Può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative.

Art. 72 Trattenimento della merce

[1] Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che una determinata merce destinata all'introduzione nel o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente, nonché al dichiarante, al detentore o al proprietario della merce. Se la domanda è presentata in conformità con l'articolo 71 capoversi 1 e 1bis, la procedura è retta dall'articolo 72*i*.

[2] L'Amministrazione delle dogane trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione secondo il capoverso 1, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari.

[3] In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo.

Art. 72a cpv. 1 e 2 (concerne soltanto il testo francese)

[1] Durante il trattenimento della merce, l'Amministrazione delle dogane è abilitata, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce trattenuta.

Art. 72b cpv. 1 (concerne soltanto il testo francese)

Art. 72c cpv. 1 e 3 (concerne soltanto il testo francese)

Art. 72d (concerne soltanto il testo francese)

Art. 72f cpv. 2 (concerne soltanto il testo francese)

Art. 72h

[1] Se vi è da temere un danno dovuto al trattenimento della merce, l'Amministrazione delle dogane può subordinare il trattenimento della merce a una dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente. Al posto di tale dichiarazione, l'Amministrazione delle dogane può, in casi motivati, chiedere al richiedente un'adeguata garanzia.

[2] Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti presi si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dal trattenimento della merce e dal prelievo dei campioni.

Art. 72i Procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni

[1] Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoversi 1 e 1bis, ha motivi fondati di sospettare che una determinata merce destinata all'introduzione nel o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza e se constata che si tratta di una piccola spedizione, l'Amministrazione delle dogane trattiene la merce.

[2] L'Amministrazione delle dogane informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce dei suoi sospetti e del trattenimento, comunicandogli che la merce sarà distrutta se non si opporrà espressamente alla distruzione entro dieci giorni feriali dalla ricezione della comunicazione secondo il capoverso 1.

[3] Se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione entro il termine di cui al capoverso 2, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente. Il seguito della procedura è retto per analogia dagli articoli 72 capoversi 2 e 3, 72*a*, 72*b* e 72*h*.

[4] Se il dichiarante, detentore o proprietario acconsente alla distruzione o se non si esprime entro il termine di cui al capoverso 2, l'Amministrazione delle dogane distrugge la merce a spese del richiedente. È esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, detentore o proprietario.

[5] L'Amministrazione delle dogane informa il richiedente trimestralmente sulla quantità e sulla natura della merce distrutta in virtù del capoverso 4.

4. Legge federale del 5 ottobre 2001[6] sul design

Titolo prima dell'art. 46

Sezione 5: Intervento in caso di introduzione nel o asportazione dal territorio doganale

Art. 46 cpv. 1 e 2 (concerne soltanto il testo francese)

[1] L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare il titolare di un design depositato qualora vi sia il sospetto dell'imminente introduzione nel o asportazione dal territorio doganale svizzero di oggetti prodotti illecitamente.

Art. 47

[1] Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l'introduzione nel o l'asportazione dal territorio doganale di oggetti prodotti illecitamente, il

6 RS **232.12**

titolare del design depositato o il titolare di una licenza legittimato ad agire può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo di tali oggetti.

1bis La persona che presenta la domanda (richiedente) può al contempo chiedere che sia eseguita la procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni. Il Consiglio federale definisce cosa si intende per piccole spedizioni.

2 Il richiedente deve fornire tutte le informazioni di cui dispone e che sono necessarie all'Amministrazione delle dogane per decidere in merito alla sua domanda; le rimette in particolare una descrizione esatta degli oggetti.

3 L'Amministrazione delle dogane decide definitivamente sulla domanda. Può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative.

Art. 48 Trattenimento degli oggetti

1 Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 47 capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che oggetti prodotti illecitamente siano introdotti nel o asportati dal territorio doganale, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, al detentore o al proprietario di tali oggetti. Se la domanda è presentata in conformità con l'articolo 47 capoversi 1 e 1bis, la procedura è retta dall'articolo 49*a*.

2 L'Amministrazione delle dogane trattiene gli oggetti in questione fino a dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione secondo il capoverso 1, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari.

3 In casi motivati, può trattenere gli oggetti in questione per altri dieci giorni feriali al massimo.

Art. 48a cpv. 1

1 Durante il trattenimento degli oggetti, l'Amministrazione delle dogane è abilitata, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni degli oggetti al richiedente o a consentirgli di ispezionare gli oggetti trattenuti.

Art. 48b cpv. 1 (concerne soltanto il testo francese)

Art. 48c cpv. 1 e 3 (concerne soltanto il testo francese)

Art. 48d (concerne soltanto il testo francese)

Art. 48f cpv. 2 (concerne soltanto il testo francese)

Art. 49

[1] Se vi è da temere un danno dovuto al trattenimento degli oggetti, l'Amministrazione delle dogane può subordinare il trattenimento degli oggetti a una dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente. Al posto di tale dichiarazione, l'Amministrazione delle dogane può, in casi motivati, chiedere al richiedente un'adeguata garanzia.

[2] Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti ordinati si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dal trattenimento degli oggetti e dal prelievo dei campioni.

Art. 49a Procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni

[1] Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 47 capoversi 1 e 1bis, ha motivi fondati di sospettare che oggetti prodotti illecitamente siano introdotti nel o asportati dal territorio doganale e se constata che si tratta di una piccola spedizione, l'Amministrazione delle dogane trattiene gli oggetti.

[2] L'Amministrazione delle dogane informa il dichiarante, detentore o proprietario degli oggetti dei suoi sospetti e del trattenimento, comunicandogli che gli oggetti saranno distrutti se non si opporrà espressamente alla distruzione entro dieci giorni feriali dalla ricezione della comunicazione secondo il capoverso 1.

[3] Se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione entro il termine di cui al capoverso 2, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente. Il seguito della procedura è retto per analogia dagli articoli 48 capoversi 2 e 3, 48*a*, 48*b* e 49.

[4] Se il dichiarante, detentore o proprietario acconsente alla distruzione o se non si esprime entro il termine di cui al capoverso 2, l'Amministrazione delle dogane distrugge gli oggetti a spese del richiedente. È esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, detentore o proprietario.

[5] L'Amministrazione delle dogane informa il richiedente trimestralmente sulla quantità e sulla natura della merce distrutta in virtù del capoverso 4.

5. Legge federale del 25 giugno 1954[7] sui brevetti

Art. 40e cpv. 1 (concerne soltanto il testo tedesco)

Titolo prima dell'art. 86a

Capo 4: Intervento in caso di introduzione nel o asportazione dal territorio doganale

Art. 86a cpv. 1 e 2 (concerne soltanto il testo tedesco)

[1] L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare il titolare del brevetto qualora vi sia il sospetto dell'imminente introduzione nel o asportazione dal territorio doganale di merci che violano un brevetto valido in Svizzera.

Art. 86b cpv. 1, 1bis e 2

[1] Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l'introduzione nel o l'asportazione dal territorio doganale di merci che violano un brevetto valido in Svizzera, il titolare del brevetto o il titolare di una licenza legittimato ad agire può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo delle merci.

[1bis] Il richiedente può al contempo chiedere che sia eseguita la procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni. Il Consiglio federale definisce cosa si intende per piccole spedizioni.

[2] Il richiedente deve fornire tutte le informazioni di cui dispone e che sono necessarie all'Amministrazione delle dogane per decidere in merito alla sua domanda; le rimette in particolare una descrizione esatta della merce.

Art. 86c Trattenimento della merce

[1] Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 86*b* capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che una determinata merce destinata all'introduzione nel o all'asportazione dal territorio doganale violi un brevetto valido in Svizzera, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, al detentore o al proprietario della merce. Se la domanda è presentata in conformità con l'articolo 86*b* capoversi 1 e 1bis, la procedura è retta dall'articolo 86*l*.

---

7 RS **232.14**

[2] L'Amministrazione delle dogane trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione secondo il capoverso 1, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari.

[3] In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo.

Art. 86d cpv. 1

[1] Durante il trattenimento della merce, l'Amministrazione delle dogane è abilitata, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce trattenuta.

Art. 86g (concerne soltanto il testo francese)

Art. 86i cpv. 2 (concerne soltanto il testo francese)

Art. 86k

[1] Se vi è da temere un danno dovuto al trattenimento della merce, l'Amministrazione delle dogane può subordinare il trattenimento della merce a una dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente. Al posto di tale dichiarazione, l'Amministrazione delle dogane può, in casi motivati, chiedere al richiedente un'adeguata garanzia.

[2] Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti presi si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dal trattenimento della merce e dal prelievo dei campioni.

Art. 86l Procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni

[1] Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 86*b* capoversi 1 e 1bis, ha motivi fondati di sospettare che una determinata merce destinata all'introduzione nel o all'asportazione dal territorio doganale violi un brevetto valido in Svizzera e se constata che si tratta di una piccola spedizione, l'Amministrazione delle dogane trattiene la merce.

[2] L'Amministrazione delle dogane informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce dei suoi sospetti e del trattenimento, comunicandogli che la merce sarà distrutta se non si opporrà espressamente alla distruzione entro dieci giorni feriali dalla ricezione della comunicazione secondo il capoverso 1.

[3] Se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione entro il termine di cui al capoverso 2, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente. Il seguito della procedura è retto per analogia dagli articoli 86*c* capoversi 2 e 3, 86*d*, 86*e* e 86*k*.

4 Se il dichiarante, detentore o proprietario acconsente alla distruzione o se non si esprime entro il termine di cui al capoverso 2, l'Amministrazione delle dogane distrugge la merce a spese del richiedente. È esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, detentore o proprietario.

5 L'Amministrazione delle dogane informa il richiedente trimestralmente sulla quantità e sulla natura della merce distrutta in virtù del capoverso 4.

6. Legge federale del 21 giugno 2013[8] sulla protezione degli stemmi

Titolo prima dell'art. 32

Capitolo 5: Intervento in caso di introduzione nel o asportazione dal territorio doganale

Art. 32 cpv. 1

1 All'intervento in caso di introduzione nel o asportazione dal territorio doganale si applicano per analogia gli articoli 70–72*i* LPM[9].

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

8 RS **232.21**
9 RS **232.11**

Berna, 15 gennaio 2020

Destinatari:
i partiti politici
le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
le associazioni mantello dell'economia
le cerchie interessate

Legge federale che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni nel diritto della proprietà intellettuale: apertura della procedura di consultazione

Gentili Signore e Signori,

il 15 gennaio 2020, il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di avviare presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello svizzere del mondo economico e le cerchie interessate una procedura di consultazione concernente la modifica degli atti normativi relativi al diritto della proprietà intellettuale (introduzione di una procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni).

Il termine di consultazione scade il **30 aprile 2020**.

La violazione di diritti della proprietà intellettuale (in particolare marchi, brevetti, design e diritti d'autore) causa danni notevoli: dalle perdite in termini di utili per i produttori degli articoli originali e di imposte e contributi sociali per lo Stato, ai rischi per la salute dei consumatori.

Le autorità doganali svolgono un ruolo centrale nella lotta alle contraffazioni, ossia imitazioni di prodotti originali che violano diritti della proprietà intellettuale. Spesso è solo quando arrivano in dogana che è possibile controllare le spedizioni e trattenerle nel caso in cui si sospetti una violazione del diritto. In Svizzera, i titolari di diritti della proprietà intellettuale possono chiedere all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) che siano trattenute le merci contraffatte in entrata, in uscita o in transito; merci che vengono poi distrutte nel caso in cui il dichiarante, il detentore o il proprietario non si oppongano. La procedura è tuttavia onerosa e sproporzionata nel caso delle piccole spedizioni, ossia nel 90 per cento dei casi di competenza dell'AFD.

Con l'introduzione di una procedura semplificata per la distruzione di piccole spedizioni s'intende, in particolare:

- ridurre l'onere amministrativo a carico dell'AFD, di modo che sia possibile destinare maggiori risorse all'attività di controllo in senso stretto;
- ridurre l'onere a carico dei titolari di diritti della proprietà intellettuale in caso di piccole spedizioni;

- alla luce della maggiore efficienza prevista, aumentare il numero di contraffazioni individuate.

Per la documentazione relativa alla procedura di consultazione si rimanda al seguente indirizzo Internet: https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

rechtsetzung@ipi.ch

Siete pregati di indicare il nome e il contatto della persona cui rivolgersi in caso di domande.

Per maggiori informazioni potete rivolgervi a Jürg Herren (tel. 031 377 72 16; juerg.herren@ipi.ch) e a Sibylle Wenger Berger (tel. 031 377 72 50; sibylle.wenger@ipi.ch).

Cordiali saluti

Karin Keller-Sutter
Consigliera federale

Liste der Vernehmlassungsadressaten
Liste des destinataires consultés
Elenco dei destinatari

Art. 4 Abs. 3 Vernehmlassungsgesetz (SR 172.061)

1. Kantone / Cantons / Cantoni 2
2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale . 4
3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna 5
4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dell'economia 5
5. Bundesgericht und Bundesverwaltungsgericht / Tribunal fédéral et Tribunal administratif fédéral / Tribunale federale e Tribunale amministrativo federale 6
6. Weitere interessierte Kreise / autres milieux concernés / altre cerchie interessate .. 6

1. Kantone / Cantons / Cantoni

Staatskanzlei des Kantons Zürich	Neumühlequai 10 Postfach 8090 Zürich staatskanzlei@sk.zh.ch
Staatskanzlei des Kantons Bern	Postgasse 68 3000 Bern 8 info@sta.be.ch
Staatskanzlei des Kantons Luzern	Bahnhofstrasse 15 6002 Luzern staatskanzlei@lu.ch
Standeskanzlei des Kantons Uri	Rathausplatz 1 6460 Altdorf ds.la@ur.ch
Staatskanzlei des Kantons Schwyz	Regierungsgebäude Bahnhofstrasse 9 Postfach 1260 6431 Schwyz stk@sz.ch
Staatskanzlei des Kantons Obwalden	Rathaus 6061 Sarnen staatskanzlei@ow.ch
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	Dorfplatz 2 Postfach 1246 6371 Stans staatskanzlei@nw.ch
Staatskanzlei des Kantons Glarus	Rathaus 8750 Glarus staatskanzlei@gl.ch
Staatskanzlei des Kantons Zug	Seestrasse 2 Regierungsgebäude am Postplatz 6300 Zug info@zg.ch
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	Rue des Chanoines 17 1701 Fribourg chancellerie@fr.ch
Staatskanzlei des Kantons Solothurn	Rathaus Barfüssergasse 24 4509 Solothurn kanzlei@sk.so.ch
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	Marktplatz 9 4001 Basel staatskanzlei@bs.ch
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	Regierungsgebäude Rathausstrasse 2 4410 Liestal landeskanzlei@bl.ch
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	Beckenstube 7 8200 Schaffhausen

	staatskanzlei@ktsh.ch
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	Regierungsgebäude 9102 Herisau Kantonskanzlei@ar.ch
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	Marktgasse 2 9050 Appenzell info@rk.ai.ch
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	Regierungsgebäude 9001 St. Gallen info.sk@sg.ch
Standeskanzlei des Kantons Graubünden	Reichsgasse 35 7001 Chur info@gr.ch
Staatskanzlei des Kantons Aargau	Regierungsgebäude 5001 Aarau staatskanzlei@ag.ch
Staatskanzlei des Kantons Thurgau	Regierungsgebäude Zürcherstrasse 188 8510 Frauenfeld staatskanzlei@tg.ch
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	Piazza Governo 6 6501 Bellinzona can-scds@ti.ch
Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	Place du Château 4 1014 Lausanne info.chancellerie@vd.ch
Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	Planta 3 1950 Sion Chancellerie@admin.vs.ch
Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	Le Château Rue de la Collégiale 12 2000 Neuchâtel Secretariat.chancellerie@ne.ch
Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	Rue de l'Hôtel-de-Ville 2 Case postale 3964 1211 Genève 3 service-adm.ce@etat.ge.ch
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	2, rue de l'Hôpital 2800 Delémont chancellerie@jura.ch
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Conferenza dei Governi cantonali (CdC)	Sekretariat Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 3001 Bern mail@kdk.ch

2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale

Bürgerlich-Demokratische Partei BDP Parti bourgeois-démocratique PBD Partito borghese democratico PBD	Postfach 119 3000 Bern 6 mail@bdp.info
Christlichdemokratische Volkspartei CVP Parti démocrate-chrétien PDC Partito popolare democratico PPD	Generalsekretariat Hirschengraben 9 Postfach 3001 Bern info@cvp.ch
Eidgenössisch-Demokratische Union EDU Union Démocratique Fédérale UDF Unione Democratica Federale UDF	Postfach 3602 Thun info@edu-schweiz.ch
Ensemble à Gauche EAG	Case postale 2070 1211 Genève 2 info@eag-ge.ch
Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP Parti évangélique suisse PEV Partito evangelico svizzero PEV	Nägeligasse 9 Postfach 3001 Bern vernehmlassungen@evppev.ch
FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali	Generalsekretariat Neuengasse 20 Postfach 3001 Bern info@fdp.ch
Grüne Partei der Schweiz GPS Parti écologiste suisse PES Partito ecologista svizzero PES	Waisenhausplatz 21 3011 Bern gruene@gruene.ch
Grünliberale Partei Schweiz glp Parti vert'libéral Suisse pvl Partito verde liberale svizzero pvl	Monbijoustrasse 30 3011 Bern schweiz@grunliberale.ch
Lega dei Ticinesi (Lega)	Via Monte Boglia 3 Case postale 4562 6904 Lugano lorenzo.quadri@mattino.ch
Partei der Arbeit PDA Parti suisse du travail PST	Postfach 8721 8004 Zürich pdaz@pda.ch
Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro UDC	Generalsekretariat Postfach 8252 3001 Bern gs@svp.ch
Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS	Zentralsekretariat Theaterplatz 4 Postfach 3001 Bern franziska.tlach@spschweiz.ch

3. **Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna**

Schweizerischer Gemeindeverband	Laupenstrasse 35 3008 Bern verband@chgemeinden.ch
Schweizerischer Städteverband	Monbijoustrasse 8 Postfach 3001 Bern info@staedteverband.ch
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete	Seilerstrasse 4 Postfach 3001 Bern info@sab.ch

4. **Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dell'economia**

economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation	Hegibachstrasse 47 Postfach 8032 Zürich info@economiesuisse.ch bern@economiesuisse.ch sandra.spieser@economiesuisse.ch
Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)	Schwarztorstrasse 26 Postfach 3001 Bern info@sgv-usam.ch
Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori	Hegibachstrasse 47 Postfach 8032 Zürich verband@arbeitgeber.ch
Schweiz. Bauernverband (SBV) Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC)	Laurstrasse 10 5201 Brugg info@sbv-usp.ch
Schweizerische Bankiervereinigung (SBV) Association suisse des banquiers (ASB) Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Swiss Bankers Association	Postfach 4182 4002 Basel office@sba.ch
Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS)	Monbijoustrasse 61 Postfach 3000 Bern 23 info@sgb.ch

Kaufmännischer Verband Schweiz Société suisse des employés de commerce Società svizzera degli impiegati di commercio	Hans-Huber-Strasse 4 Postfach 1853 8027 Zürich politik@kfmv.ch
Travail.Suisse	Hopfenweg 21 Postfach 5775 3001 Bern info@travailsuisse.ch

5. Bundesgericht und Bundesverwaltungsgericht / Tribunal fédéral et Tribunal administratif fédéral / Tribunale federale e Tribunale amministrativo federale

Schweizerisches Bundesgericht Tribunal fédéral suisse Tribunale federale svizzero	Av. du Tribunal fédéral 29 1000 Lausanne 14 direktion@bger.ch
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale	Kreuzackerstrasse 12 Postfach 9023 St. Gallen kanzlei-abteilung-ii@bvger.admin.ch

6. Weitere interessierte Kreise / autres milieux concernés / altre cerchie interessate

Fédération de l'industrie horlogère suisse FH	Rue d'Argent 6 2502 Bienne info@fhs.ch
INGRES – Institut für gewerblichen Rechtsschutz	Postfach 1162 8021 Zürich info@ingres.ch
LES – Licensing Executives Society	c/o VISCHER AG Schützengasse 1 Postfach 5090 8021 Zürich mail@les-ch.ch
Verband Schweizerische Patent- und Markenanwälte (VSP) Association suisse des Conseils en Propriété industrielle	Postfach 3178 3001 Bern harry.frischknecht@islerpedrazzini.ch
Verband der freiberuflichen Europäischen und Schweizer Patentanwälte VESPA Association des conseils en brevets suisses et européens de profession libérale ACBSE	Dr. Philipp Rüfenacht c/o Keller & Partner Patentanwälte AG Eigerstrasse 2 Postfach 3000 Bern 14 info@vespa.swiss

Verband der Industriepatentanwälte in der Schweiz (VIPS) Association des Conseils en Brevets dans l'Industrie Suisse (ACBIS)	c/o Institut Straumann AG Intellectual Property Peter Merian-Weg 12 4002 Basel paulgeorg.maue@straumann.com
Liechtensteinischer Patentanwaltsverband (LIPAV)	c/o KAMINSKI HARMANN Patentanwälte AG Landstrasse 124 FL-9490 Vaduz management@khp-law.li
Association romande de propriété intellectuelle (AROPI)	% Maison des Associations 15, rue des Savoises 1205 Genève secretaire@aropi.ch
Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle – AIPPI Suisse	Dr. Gilles Pfend % Katzarov SA Avenue des Morgines 12 1213 Petit-Lancy/GE gilles.pfend@katzarov.com
Associazione consumatrici della Svizzera italiana (acsi)	Via Dott. G. Polar 46 6932 Breganzona info@acsi.ch
Fédération romande des consommateurs (FRC)	Case postale 6151 1002 Lausanne info@frc.ch
Konsumentenforum kf	Belpstrasse 11 3007 Bern forum@konsum.ch
Stiftung für Konsumentenschutz (SKS)	Monbijoustrasse 61 Postfach 3000 Bern 23 info@konsumentenschutz.ch
Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP)	Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 690 3000 Bern 7 info@kkjpd.ch
Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz (KKPKS) Conférence des commandants des polices cantonales (CCPCS) Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali svizzere (CCPCS)	Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 3000 Bern 7 kkpks@kkjpd.ch

Union des ports francs suisse	p.a. Ports francs et entrepôts de Genève SA Case postale 1535 1211 Genève 26 info@gva-freeports.ch
KEP+Mail Verband der privaten Postdienstleister der Schweiz	c/o simpuls ag Thunstrasse 17 Postfach 343 3000 Bern 6 position@kepmail.ch
garaNto Die Gewerkschaft des Zoll- und Grenzwachtpersonals Le syndicat du personnel de la douane et des gardes-frontière Il sindacato del personale delle dogane e delle guardie di confine	Monbijoustrasse 61 3007 Bern info@granto.ch
Vereinigung der Grenzwachtoffiziere (VGO) Association des officiers gardes-frontière (AOG) Associazione degli ufficiali guardie di confine (AUG)	Ebnatstrasse 77 Postfach 536 8201 Schaffhausen ralph.meile@ezv.admin.ch
Fédération des entreprises romandes (FER)	98, rue de Saint-Jean Case postale 5278 1211 Genève 11 info@fer-sr.ch
Information Security Society Switzerland (ISSS)	Monbijoustrasse 15 3011 Bern sekretariat@isss.ch
Öffentlichkeitsgesetz.ch LoiTransparence.ch	Geschäftsstelle Dammweg 9 3001 Bern info@oeffentlichkeitsgesetz.ch
Schweizerischer Verband der Express- und Kurierfirmen c/o Claude Reutter, Präsident, FedEx Europe Inc.	Postfach 246 4030 Basel-Flughafen creutter@fedex.com
Scienceindustries Switzerland Schweizer Wirtschaftsverband Chemie Pharma Biotech Association des Industries Chimie Pharma Life Sciences	Nordstrasse 15 Postfach 8021 Zürich info@scienceindustries.ch
Spedlogswiss Verband schweizerischer Speditions- und Logistikunternehmen Association suisse des entreprises d’expédition et de logistique	Elisabethenstrasse 44 Postfach 4051 Basel office@spedlogswiss.ch

Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica	
Swiss Shippers' Council (SSC)	Place de la Riponne 1 Case postale 1346 1001 Lausanne info@swiss-shippers.ch
Schweizerische Post La Poste Suisse La Posta Svizzera	Wankdorfallee 4 3030 Bern
Swiss Retail Federation	Bahnhofplatz 1 3011 Bern info@swiss-retail.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Berna, 26 aprile 2023

Legge federale che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii[1] nel diritto della proprietà intellettuale

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

[1] Il termine "piccoli invii" sostituisce il termine "piccole spedizioni" utilizzato nei documenti messi in consulltazione.

Indice

1 Situazione iniziale e descrizione del disegno 4
2 Svolgimento della procedura di consultazione 4
3 Osservazioni generali sul disegno 4
4 Pareri su aspetti specifici e singoli articoli 5
Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione con abbreviazioni 9

Compendio

Il 15 gennaio 2020 il Consiglio federale ha aperto la consultazione concernente il disegno di legge che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale. La consultazione si è conclusa il 30 aprile 2020 e i pareri pervenuti sono stati 50.

Al netto degli astenuti, tutti i partecipanti hanno accolto con favore il disegno di legge. Diversi pareri includono osservazioni e interrogativi, che, tuttavia, non mettono in discussione la sostanza del disegno.

1 Situazione iniziale e descrizione del disegno

La violazione di diritti della proprietà intellettuale (in particolare marchi, brevetti, design e diritti d'autore) causa danni notevoli: dalle perdite in termini di utili per i produttori degli articoli originali e di imposte e contributi sociali per lo Stato, ai rischi per la salute dei consumatori.

I titolari di diritti della proprietà intellettuale possono chiedere all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) di trattenere le merci contraffatte che passano in dogana e di distruggerle nel caso in cui il dichiarante, il detentore o il proprietario non si opponga. La procedura è tuttavia onerosa e sproporzionata nel caso dei piccoli invii, ossia nel 90 per cento dei casi di competenza dell'AFD.

Con la legge federale che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale si vuole rendere più efficiente la lotta contro l'importazione di prodotti contraffatti, riducendo l'onere amministrativo e accelerando la distruzione della merce contraffatta. In questo modo il disegno di legge persegue lo scopo di:

- ridurre l'onere amministrativo a carico dell'AFD, di modo che sia possibile destinare maggiori risorse all'attività di controllo in senso stretto e aumentare di riflesso il numero di contraffazioni individuate;
- ridurre l'onere a carico dei titolari di diritti della proprietà intellettuale in caso di piccoli invii.

2 Svolgimento della procedura di consultazione

La consultazione è stata aperta il 15 gennaio 2020 e si è conclusa il 30 aprile 2020. Complessivamente sono pervenuti 50 pareri: alla consultazione hanno partecipato 26 Cantoni, il Tribunale federale (TF), il Tribunale amministrativo federale (TAF), tre partiti politici, quattro associazioni mantello nazionali dell'economia e 15 cerchie interessate.

Sette partecipanti hanno rinunciato esplicitamente a esprimere un parere (SG, ZH, TF, CDDGP, UCS, USI, SKS).

Un elenco dei Cantoni, dei partiti, delle organizzazioni e delle persone che hanno partecipato alla consultazione è riportato nell'allegato. Per le motivazioni dettagliate si rimanda ai pareri originali[2].

3 Osservazioni generali sul disegno

Nell'insieme, tutti i partecipanti alla consultazione hanno accolto positivamente le modifiche proposte e la revisione gode di un ampio sostegno. Numerosi partecipanti rilevano che il traffico di merci sotto forma di piccoli invii si sta intensificando a causa del commercio online e confermano la necessità di misure tese a contrastare il traffico di contraffazioni nei piccoli invii per minimizzare i rischi correlati e ridurre l'onere amministrativo dell'AFD e dei titolari di diritti.

La grande maggioranza dei Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ TG, VD) accoglie e sostiene esplicitamente il disegno di legge. Solo pochi

[2] Disponibile su: www.fedlex.ch >Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2020 > DFGP

Cantoni non formulano osservazioni (GL, JU, TI, UR, VS), mentre i Cantoni di SG e ZH nonché il TF rinunciano esplicitamente a esprimersi. Il Cantone di ZG si limita ad avanzare una richiesta relativa alla legge sugli agenti terapeutici. Il TAF considera il suo parere un'astensione.

I partiti politici (PPD, PLR e UDC) nonché diverse associazioni e organizzazioni interessate (FRC, FER, CP, ACSI, ASVAD, HKBB, SUISA, ASCPI e USAM) accolgono il disegno con favore e lo sostengono.

Anche le associazioni mantello dell'economia e le altre cerchie interessate accolgono positivamente l'introduzione di una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii. economiesuisse, scienceindustries, FH e AROPI chiedono altre modifiche puntuali, che dal punto di vista del contenuto perseguono obiettivi analoghi. La Posta Svizzera avanza richieste supplementari nell'ottica del diritto internazionale. Swiss Retail Federation concorda con le modifiche previste e propone di includere anche le merci oggetto di piccoli invii non conformi alle disposizioni di sicurezza valide in Svizzera.

4 Pareri su aspetti specifici e singoli articoli

Definizione di «piccoli invii» (art. 76 cpv. 1bis LDA, art. 71 cpv. 1bis LPM, art. 47 cpv. 1bis LDes, art. 86*b* cpv. 1bis LBI)

La Posta Svizzera e ASVAD auspicano che, per la definizione di «piccolo invio», si tenga conto delle disposizioni del trattato internazionale multilaterale «Unione postale universale» (UPU). ASVAD ritiene che, con queste disposizioni, eventuali modifiche sarebbero riprese nelle norme sui piccoli invii internazionali e non richiederebbero né progetto, né modifiche da parte del Consiglio federale. La Posta Svizzera ritiene che la nuova procedura semplificata dovrebbe applicarsi agli invii a prescindere dal numero di unità.

FH ritiene che per garantire la certezza giuridica sia auspicabile prevedere una definizione per «piccolo invio», anziché delegare il compito al Consiglio federale, e rimanda alla definizione dell'UE.

Contenuto delle informazioni destinate ai titolari dei diritti (art. 77*i* cpv. 5 LDA, art. 72*i* cpv. 5 LPM, art. 49*a* cpv. 5 LDes, art. 86*l* cpv. 5 LBI)

Diversi partecipanti non ritengono opportuno che i richiedenti siano informati solo in un secondo momento e a cadenza trimestrale circa il tipo e il numero di prodotti distrutti nell'ambito della procedura semplificata. Il PPD ritiene che per rafforzare la posizione dei titolari di diritti nella lotta alla contraffazione andrebbero divulgate anche le informazioni sul mittente. economiesuisse e scienceindustries ritengono che per contrastare il fenomeno delle contraffazioni in maniera mirata siano necessarie anche informazioni sul destinatario, sui Paesi coinvolti, sui marchi, qualora siano coinvolti titolari di marchi, sui produttori, sui fornitori nonché di altro genere. Sono dello stesso parere FH e AROPI, che chiedono informazioni supplementari sui prodotti trattenuti, tra cui anche fotografie, nonché che siano rese note le circostanze dei singoli casi, di modo che i titolari possano procedere contro i contraffattori. Queste informazioni supplementari sarebbero a loro parere utili per procedere legalmente contro i recidivi.

Due alternative per i titolari di diritti nel caso di piccoli invii (art. 76 cpv. 1bis LDA, art. 71 cpv. 1bis LPM, art. 47 cpv. 1bis LDes, art. 86*b* cpv. 1bis LBI)

Secondo diversi partecipanti (economiesuisse, scienceindustries, FH) la possibilità concessa ai titolari di diritti di scegliere tra la procedura «ordinaria» e la nuova procedura semplificata consente di tener conto di esigenze e strategie che possono variare molto in funzione del prodotto. Nel caso dei prodotti di lusso, spesso oggetto di contraffazione, è per esempio strategicamente ragionevole poter procedere individualmente contro le reti di criminali e i recidivi.

Modifiche nella procedura «ordinaria», concomitanza dei termini nella procedura «ordinaria»

economiesuisse (sostenuta da scienceindustries), FH e AROPI ritengono che il disegno non risolva il problema dei due termini concomitanti nella procedura «ordinaria» vigente: dal momento della notifica l'acquirente ha dai 10 ai 20 giorni di tempo per opporsi alla distruzione e il dichiarante ha a disposizione lo stesso numero di giorni per ottenere l'adozione di provvedimenti cautelari. Secondo i partecipanti succitati ciò obbliga i titolari ad agire anche nei casi in cui l'acquirente non si opponga alla distruzione della merce. La revisione è vista come un'occasione per adottare la soluzione prevista per la procedura semplificata anche nella procedura vigente. Ciò consentirebbe inoltre di guadagnare tempo per cercare soluzioni extragiudiziali. Per quel che concerne l'accordo TRIPS, si ritiene che un adeguamento non sarebbe in contrasto con le disposizioni ivi previste, dal momento che non sarebbe imposta la successione cronologica dei termini (FH) e il termine concesso all'acquirente per opporsi alla distruzione non sarebbe inferiore a un periodo compreso tra i 10 e i 20 giorni (AROPI).

Responsabilità/rischio di responsabilità delle parti interessate (art. 77*i* cpv. 4 LDA, art. 72*i* cpv. 4 LPM, art. 49*a* cpv. 4 LDes, art. 86*l* cpv. 4 LBI)

Diversi partecipanti (economiesuisse, scienceindustries, FH, AROPI) ritengono iniquo il rischio di responsabilità per i titolari di diritti e gli acquirenti nella procedura semplificata: il titolare di diritti è responsabile nei confronti dell'acquirente per i danni cagionati in caso di distruzione ingiustificata della merce anche qualora l'acquirente non si opponga alla distruzione. L'acquirente non corre invece alcun rischio di responsabilità. I partecipanti ritengono che ciò non tenga sufficientemente conto degli interessi dei titolari di marchi nel settore dei prodotti di lusso e di alta gamma. Si teme che tale iniquità possa spingere numerosi titolari di diritti a rinunciare alla procedura di distruzione semplificata a favore della procedura ordinaria, il che annullerebbe i vantaggi per l'AFD.

economiesuisse, con il sostegno di scienceindustries, propone quindi di rendere più attrattiva la procedura semplificata sollevando i titolari di diritti dalla responsabilità nei confronti dell'acquirente se quest'ultimo non si oppone alla distruzione entro il termine fissato. Per una ripartizione più equa della responsabilità i partecipanti propongono di non escludere la pretesa di risarcimento da parte del titolare nei casi in cui l'acquirente si opponga a torto alla distruzione; il titolare del marchio dovrebbe poter scaricare i costi sui recidivi (FH, AROPI). Secondo FH la revisione potrebbe essere l'occasione per riequilibrare la situazione ed escludere a tal fine le pretese reciproche di risarcimento tra acquirenti e titolari di diritti.

In relazione all'esclusione delle pretese di risarcimento da parte del titolare di diritti, la Posta Svizzera sottolinea che la procedura semplificata non comporta costi per la Posta stessa in veste di dichiarante e che la distruzione di merce a sue spese è esclusa. Specifica inoltre di essere chiamata a notificare gli invii postali sequestrati d'ufficio nel Paese di destinazione

in virtù di accordi internazionali e chiede che il richiedente indennizzi il dichiarante per i relativi costi crescenti.

Il TAF chiede invece che siano adeguatamente tutelati i diritti di proprietà sulla merce trattenuta. Fa notare che, qualora della merce sia trattenuta indebitamente, la procedura vigente dà al titolare dei diritti la possibilità di correggere autonomamente un potere giuridico eccessivo sbloccando la merce. Questa possibilità verrebbe meno nella procedura semplificata prevista anche nel caso in cui il proprietario dovesse essere informato del sequestro della merce a distruzione avvenuta. Se inoltre venisse a cadere il diritto al risarcimento contro i titolari di diritti, il TAF si chiede come farà l'AFD a sottrarsi alla responsabilità per aver affrettatamente distrutto della merce legittima nel caso in cui un titolare di diritti abbia fatto valere diritti di protezione inapplicabili. Alla luce della regolamentazione prevista, che consente la distruzione d'ufficio della merce senza preavviso del proprietario, e del potere giuridico eccessivo conferito ai titolari dei diritti, si chiede altresì come sarà assicurata la garanzia della proprietà secondo l'articolo 26 capoverso 1 Cost.

Nessun costo per i consumatori

Secondo l'ACSI i consumatori sono spesso ignari di avere acquistato una contraffazione e non si oppongono alla sua distruzione. Ciononostante, al momento, sono comunque chiamati a sostenere i costi di una procedura complessa. L'ACSI si esprime quindi a favore di una procedura semplificata, che ritiene adeguata e proporzionata. Ribadisce l'importanza del fatto che, nella procedura semplificata, il richiedente non possa imporre costi all'acquirente, il che impedirà che a quest'ultimo vengano messi in conto gli elevati onorari degli avvocati. Anche per l'UDC è importante che i destinatari (acquirenti) di piccoli invii non siano punibili e che non si arrivi a una criminalizzazione dello shopping online.

Emolumenti per la procedura semplificata

Diversi partecipanti – economiesuisse (con il sostegno di scienceindustries), FH e AROPI – auspicano che gli emolumenti per la procedura semplificata, in particolare nei casi in cui l'acquirente non si opponga alla distruzione, e per le notifiche periodiche ai titolari siano ridotti al minimo.

FH e AROPI rilevano inoltre alcune differenze nell'applicazione dell'ordinanza sugli emolumenti da parte dei diversi uffici doganali.

Punti di contatto con altri ambiti giuridici: LATer e LSPro

ZG chiede chiarimenti in merito a quello che sarebbe il rapporto tra la legge proposta e la legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici, LATer; RS 812.21) nel caso in cui la procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii dovesse valere anche per i medicinali pericolosi. Secondo l'articolo 20 capoverso 2 lettera a LATer, il Consiglio federale può autorizzare l'importazione, in piccole quantità, di medicamenti non omologati, pronti per l'uso, da parte di persone singole per il consumo proprio. Dal momento che anche i medicinali possono rientrare nel diritto della proprietà intellettuale, ci si chiede quale delle due leggi prevalga in un caso concreto.

Swiss Retail Federation auspica che la nuova procedura semplificata sia applicata anche per la merce oggetto di piccoli invii non conforme alle disposizioni di sicurezza vigenti (legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti, LSPro; RS 930.11 e relative leggi

speciali). Secondo Swiss Retail Federation, le modifiche previste rappresentano un'opportunità per proteggere meglio il mercato svizzero da prodotti potenzialmente dannosi per la salute e la sicurezza, che sarebbero distrutti in una procedura semplificata. Ciò garantirebbe la sicurezza dei prodotti conformemente allo scopo e al campo d'applicazione della LSPro e agevolerebbe il libero traffico delle merci.

Allegato

Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione con abbreviazioni

Kantone / Cantons / Cantoni

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int. / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext. / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna
BS	Basel-Stadt / Bâle-Ville / Basilea Città
FR	Freiburg / Fribourg / Friburgo
GE	Genf / Genève / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
SZ	Schwyz / Schwytz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Tessin / Ticino
UR	Uri
VD	Waadt / Vaud
VS	Wallis / Valais / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo

Parteien / Partis politiques / Partiti politici

CVP / PDC / PPD	Christlichdemokratische Volkspartei CVP Parti Démocrate-Chrétien PDC Partito Popolare Democratico PPD
FDP / PLR / PLR	FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR. I Liberali Radicali PLD. Ils Liberals
SVP / UDC / UDC	Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro UDC

Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse	Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere

SGV / USAM	Dachorganisation der Schweizer KMU / Organisation faîtière des PE suisses / Organizzazione mantello delle PMI svizzere

Bundesgericht und Bundesverwaltungsgericht / Tribunal fédéral et Tribunal administratif fédéral / Tribunale federale e Tribunale amministrativo federale

BVGer / TAF	Bundesverwaltungsgericht / Tribunal administratif fédéral / Tribunale amministrativo federale

Interessierte Organisationen / Organisations intéressées / Organizzazioni interessate

ACSI	Associazione consumatrici della Svizzera Italiana
AROPI	Association romande de propriété intellectuelle
CP	Centre Patronal
FER	Fédération des entreprises romandes
FH	Fédération de l'industrie horlogère suisse FH
	Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH
FRC	Fédération Romande des Consommateurs (FRC)
HKBB	Handelskammer beider Basel
POST	Schweizerische Post / La Poste Suisse / La Posta Svizzera
scienceindustries	Wirtschaftsverband Chemie Pharma Life Sciences
SUISA	Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik / coopérative des auteurs et éditeurs de musique / cooperativa degli autori ed editori di musica
Swiss Retail Federation	Verband der mittelständischen Detailhandelsunternehmen / Verband der mittelständischen Detailhandelsunternehmen
ASCPI	Verband Schweizerischer Patent- und Markenanwälte / Association Suisse des Conseils en Propriété Industrielle
ASVAD	Verband des Schweizerischen Versandhandels / l'Association Suisse de Vemte à Distance

Verzicht auf Stellungnahme / Aucune prise de position / Nessun parere formulato

- SG – Cantone di San Gallo
- ZH – Cantone di Zurigo
- BGer / TF – Bundesgericht / Tribunal fédéral / Tribunale federale
- KKJPD / CCDJP / CDDGP – Konferenz der Kantonalen und Justiz- und Polizeidirektorinnen und direktoren / Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police / Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
- SSV / UVS / UCS – Schweizerischer Städteverband / Union des villes suisses / Unione delle città svizzere
- SAV / UPS / USI – Schweizerischer Arbeitgeberverband / Union patronale suisse / Unione svizzera degli imprenditori
- SKS – Stiftung für Konsumentenschutz